

# Così si detrae l'affitto del campus

*Mia figlia, a carico nostro, frequenta l'università in Galles. Vive presso un campus universitario e paga trimestralmente una rata di affitto al campus mediante addebito in conto corrente. Non ha stipulato un vero e proprio contratto, ma l'università le ha mandato una mail con indicati gli importi da pagare e le relative scadenze. Posso chiedere la detrazione del 19% prevista per le spese di affitto sostenute dagli studenti universitari fuori sede?*

Lettera firmata — via email

Ai fini Irpef è detraibile il canone di locazione pagato per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università fuori sede, nei limiti di un importo massimo di 2.633 all'anno. La legge prevede la detrazione per i contratti di locazione, contratti di ospitalità, nonché per gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. A tali condizioni, la detrazione si applica a chi è iscritto a università italiane o anche ad un'università estera purché ubicata in uno degli Stati dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero sono sufficienti atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. È tuttavia necessario che l'istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ossia tra gli «enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative». Ove non sia insito nella natura dell'ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, è necessario che venga rilasciata un'attestazione dalla quale risulti che l'ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.

Con la consulenza di Stefano Poggi Longostrevi